necessità di rompere il rapporto con ...omissis... prima delle vacanze (fatto che risulta noto ai genitori) all'unico scopo di evitare proprie gelosie, ed il contenuto fortemente dispregiativo delle comunicazioni, a relazione interrotta. Non pare che la privacy di ...omissis... fosse tale da tagliare fuori i genitori dalla sua vita sentimentale: la storia con ...omissis... era vissuta in casa, in modo più che sufficiente perché si potesse fare attenzione da parte dei genitori di ...omissis... non solo alla concretezza del quotidiano (cui i genitori non erano estranei, se si tiene conto che la madre si recava ad acquistare col figlio biancheria intima in regalo per ...), ma all'impatto emotivo che aveva sul figlio quella relazione. E proprio tenendo conto dell'emersa relazione disfunzionale tra ...omissis... e la madre, iperprotettiva ed ipergelosa, può osservarsi che se la patologia del rapporto poteva porre la madre in condizioni di non recepire i segnali offerti da ...omissis..., questi, comunque, non avrebbero dovuto sfuggire al padre (consapevole della patologicità dell'attaccamento della madre verso il figlio, oltre che verso la sua persona), sulla cui presenza (o assenza?) poco si soffermano i periti. Anche in questa fase cautelare non ci si nasconde la difficoltà di distinguere tra manifestazioni tipicamente adolescenziali, connesse ai compiti evolutivi, da quelle connesse ad un più profondo disagio che blocca o distorce il processo di riorganizzazione della personalità dell'adolescente.

La difficoltà del compito non esclude, però, la sua doverosità e l'assunzione di responsabilità genitoriale qualora fatti dannosi del minore trovino causa o concausa in un malessere degenerato in malattia non tempestivamente riconosciuto, controllato e affrontato con corrette terapie ed aiuti.

Il rigore della prova richiesta ai genitori tiene d'altra parte conto del preminente ruolo di tutela del danneggiato, assegnato nel nostro ordinamento alla responsabilità civile. Se poi si dovesse ritenere, come prospettato da autorevole dottrina (e seguendo percorsi già esistenti in altri Paesi europei), che il fatto dannoso commesso dal minore viene imputato ai genitori senza il merito di una loro colpa, essendo criterio di collegamento dell'evento al soggetto unicamente la qualità genitoriale di questo, ugualmente non pare prospettato in questa sede cautelare alcun elemento idoneo ad escludere che una qualsiasi forma di prevenzione sarebbe stata possibile ad opera dei genitori, e quindi idoneo ad escludere l'operatività del criterio di collegamento.

Ed infine, sempre tenendo conto della sommarietà della presente delibazione, può essere comunque utilmente richiamata a favore dei ricorrenti la clausola generale di responsabilità posta dall'articolo 2043 c.c., letta alla luce degli inderogabili doveri di solidarietà costituzionalmente affermati.

Sul periculum

Deve innanzitutto constatarsi che non ha trovato smentite l'assunto dei ricorrenti in ordine al fatto che i resistenti non possiedono beni ulteriori rispetto alla villetta di Sesto S. Giovanni, già gravata da ipoteca. Sono pure emerse difficoltà economiche dei coniugi ...omissis... che hanno dovuto fare ricorso a prestiti per far fronte a spese necessitate dalla vicenda giudiziaria e medica del figlio ...omissis....

Proprio questa situazione rende impossibile, a dire dei resistenti, il reperimento di danaro in misura corrispondente alle richieste dei ricorrenti, al fine di giungere ad una transazione, prospettata da questo giudice ed alla quale non sembravano aliene le parti. La limitata consistenza del patrimonio rispetto al contenuto di una possibile affermazione di responsabilità risarcitoria, si presta ad un valutazione negativa, pur dovendosi escludere il pregresso e/o attuale tentativo di vendita dell'immobile. Infatti, a differenza di quanto può affermarsi nell'ipotesi di responsabilità risarcitoria da inadempimento contrattuale - fattispecie in ordine alla quale assume rilievo la conoscenza che un contraente aveva (o poteva avere) del patrimonio dell'altro col quale aveva, comunque, deciso di poter stipulare un accordo - nel caso di responsabilità risarcitoria da illecito nessun affidamento preventivo viene fatto sul patrimonio del debitore. Il dato oggettivo si presta ad essere ulteriormente apprezzato a favore dei ricorrenti tenendo conto di alcuni profili soggettivi.

Dalla discussione in udienza è emersa, da un lato la preoccupazione, pur comprensibile, dei genitori di ...omissis... di dover garantire cure e futuro al proprio figlio e, dall'altro, è emersa una iniziale difficoltà all'ammissione di una qualche responsabilità per l'accaduto, di certo per loro più agevolmente accettabile se prospettato in termini di totale estraneità/imprevedibilità. Il quadro delineato giustifica le preoccupazioni dei ricorrenti in ordine al timore di perdere le garanzie del credito che, anche quali legali rappresentanti delle figlie minori, andranno a far valere nell'instauranda causa di merito.

Essi possono perciò essere autorizzati a sottoporre a sequestro conservativo beni immobili/mobili dei coniugi ...omissis... fino alla concorrenza di un importo che, prudenzialmente, tenendo conto dei profili di danno e delle modalità dei fatti, viene determinato in lire 500 milioni.

P.Q.M. lettigli articoli 669/bis e segg.; 671 c.p.c.; autorizza ...omissis... e ...omissis..., in proprio e nella qualità di legali rappresentanti di ...omissis... e ...omissis..., a sottoporre a sequestro conservativo beni immobili e mobili di ...omissis... e ...omissis... fino alla concorrenza di lire 500 milioni; assegna il termine di 30 giorni per l'inizio della causa di merito.